SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Carità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) ed il sindaco, nella persona dell'avv. Sebastiano Gargiulo;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 21 del 19 giugno 1999, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Santa Maria La Carità;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Sebastiano Gargiulo.

Successivamente, in data 21 maggio 1999, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 21 del 19 giugno 1999 da dodici componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19495/Gab./EE.LL. del 22 giugno 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia.

Roma, 18 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Spresiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Spresiano (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spresiano (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Signoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spresiano (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 luglio 1999, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Treviso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1589/99/Gab. del 20 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spresiano (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Signoriello.

Roma, 18 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ussassai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ussassai (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da undici consiglieri e della dichiarazione di decadenza di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ussassai (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Pintori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ussassai (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da undici consiglieri, nonché dal sindaco, e della dichiarazione di decadenza di un altro componente del civico consesso.

Le citate dimissioni hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga a causa dell'esaurimento dell'unica lista presente.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraci-

tato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 533/13.1 Gab. del 9 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ussassai (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Pintori.

Roma, 18 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7853

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Torraca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torraca (Salerno) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Perazzo;

Vista la sentenza con la quale la corte d'appello di Salerno, in data 23 settembre 1998, ha condannato il predetto amministratore, per il reato di abuso d'ufficio continuato, a mesi sette di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due;

Visto che la predetta sentenza è passata in giudicato in data 2 marzo 1999;

Considerato che la fattispecie determinatasi integra, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, una causa di incandidabilità del sindaco e che, pertanto, ai sensi del successivo comma 4, l'elezione del medesimo è nulla;

Rilevato che l'organo consiliare, messo a conoscenza dell'impedimento ostativo all'assunzione della carica rivestita dal sig. Nicola Perazzo, derivante dalla richiamata sentenza, e diffidato ad ottemperare al dovere di revoca, ha confermato la convalida dell'elezione del sindaco, determinando in tal modo la persistenza di una grave violazione di legge;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del predetto ente locale la cui azione, svincolata dal rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, disattende il disposto dell'art. 54 della Costituzione ed arreca grave discredito alle istituzioni;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torraca (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nell'amministrazione comunale di Torraca (Salerno), insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Perazzo, si è venuta a determinare una situazione di illegalità.

In particolare è risultato che, a carico del sindaco sopracitato, la corte di appello di Salerno aveva pronunciato, in data 23 settembre 1998, sentenza di condanna a mesi sette di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per anni due, per il reato di abuso in ufficio continuato. La pronuncia è stata confermata dalla Corte di cassazione in data 2 marzo 1999.

La fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, configura una delle ipotesi impeditive dell'assunzione e dell'espletamento del mandato elettorale che, in virtù del disposto del successivo comma 4, determina la nullità dell'elezione o della nomina di coloro che versano nelle condizioni di cui al comma 1 e comporta, per l'organo che ha deliberato la nomina o la convalida, il dovere di revocarla.

Il prefetto di Salerno, con nota del 17 giugno 1999, ha formalmente rappresentato la situazione impeditiva derivante dalla sentenza sopracitata al comune di Torraca. Ciò non di meno, con delibera n. 39 del 26 giugno 1999, il consiglio comunale convalidava l'elezione del sindaco, sig. Nicola Perazzo.

Invero, la conseguenza prevista dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, come ritenuto dalla costante giurisprudenza, risponde al preminente generale interesse di evitare il consolidamento di situazioni di illegalità individuate dalla legge, rispetto alle quali la pronuncia penale rileva come antecedente storico-fattuale cui viene ricollegata una sorta di valutazione di disvalore, di presunzione assoluta di indegnità a ricoprire o mantenere le funzioni elettive.

Pertanto il prefetto di Salerno, ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la fattispecie verificatasi comporta la nullità dell'elezione, con nota n. 359.13.3/Sett.II - Sez. I/EE.LL. del 5 luglio 1999, notificata a tutti i consiglieri ed al sindaco, convocava d'ufficio il consiglio comunale per procedere ai necessari adempimenti, in attuazione del disposto dell'articolo sopracitato, con l'espressa diffida che, in caso di reiterazione della violazione del preciso obbligo di legge, sarebbe stata intrapresa la procedura per l'adozione della misura di rigore dalla stessa prevista.

Il consiglio comunale di Torraca, nella seduta del 10 luglio 1999, ha confermato la convalida dell'elezione alla carica di sindaco del sig. Nicola Perazzo, persistendo, in tale modo, nella grave violazione di legge.

Da quanto sopra emerge un'azione totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti che si pone in contrasto con il dovere di osservanza delle leggi previsto dall'art. 54 della Costituzione. La gestione del comune, non improntata alla cura degli interessi della collettività, rende altresì incompatibile la permanenza in carica del predetto consiglio comunale, il cui operato arreca discredito alle istituzioni.

Il prefetto di Salerno, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato la rituale proposta di scioglimento del suddetto consiglio comunale e, nelle more, rilevata la grave ed urgente necessità ne ha disposto la sospensione con decreto n. 13.1.504/Sett. II/Sez. EE.LL. del 12 luglio 1999.

Si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torraca (Salerno) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale De Lorenzo.

Roma, 18 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del dott. Ubaldo Domenico Galati;

Considerato che, con sentenza pronunciata dalla corte di appello di Catanzaro in data 29 giugno 1999, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Ubaldo Domenico Galati.

Il citato amministratore, con decisione pronunciata dalla corte di appello di Catanzaro in data 29 giugno 1999, in riforma della sentenza del tribunale di Vibo Valentia del 27 gennaio 1999, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco per l'accertata incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, n. 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia).

Roma, 13 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cercino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Cercino (Sondrio) ed il sindaco nella persona del sig. Attilio Bigiolli;

Considerato che, in data 10 luglio 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cercino (Sondrio) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cercino (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Attilio Bigiolli.

Il citato amministratore, in data 10 luglio 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cercino (Sondrio).

Roma, 18 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7857

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 settembre 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Ritenuta la necessità, sulla base dei criteri di massima stabiliti nel citato decreto, di limitare la tipologia delle infrastrutture ferroviarie soggette al livello di rischio di incendio elevato, di cui al punto 9.2 degli allegati IX e X del decreto stesso alle sole stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico superiore ai 5000 m^2;

Sulla proposta delle «Ferrovie dello Stato S.p.a.»;

Decreta:

Articolo unico

Le parole «infrastrutture ferroviarie» riportate alla lettera *h)* degli allegati IX (punto 9.2) e X al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono sostituite dalle parole «stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m^2».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

99A7908

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 1999.

Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati *ex lege* n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha disposto che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° gennaio 1999, svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e di contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, adottato ai sensi del sopracitato art. 17, comma 10, il quale ha previsto, all'art. 5, che con protocollo d'intesa sia definita la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse

automobilistiche e, all'art. 6, che fino alla definizione del suddetto protocollo, la gestione e l'aggiornamento degli archivi sopracitati siano assicurati dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

Visto l'art. 31, comma 42, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art. 17;

Considerato che l'art. 17, comma 11, disciplina i rapporti tra i tabaccai che intendono svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche ed i concessionari cui le regioni, ai sensi del comma 10 dello stesso art. 17, hanno affidato la riscossione ed il controllo delle tasse sopracitate;

Considerato che i soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 potrebbero riscuotere le tasse automobilistiche solo nel caso in cui le regioni abbiano scelto di affidare la riscossione ed il controllo ai concessionari soprarichiamati;

Considerato che allo stato attuale nessuna regione risulta essersi avvalsa di concessionari;

Considerato che occorre dare tempestiva e pratica attuazione alla previsione contenuta nel citato art. 31, comma 42, della legge n. 448 del 1998;

Ritenuto che il richiamo contenuto nel citato art. 31, comma 42, al solo comma 11 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997, è da intendersi come estensione ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991, della stessa facoltà, riconosciuta ai tabaccai, di riscuotere le tasse automobilistiche;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del 18 marzo 1999;

Udito il parere della commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 30 marzo 1999;

Udito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso con nota prot. 2602 del 16 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 22 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della definizione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, è approvata la convenzione tipo riportata in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

CONVENZIONE TIPO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/1991 PER CONTO DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME, DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER CONTO DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA.

Nome e cognome .... (di seguito denominato «soggetto autorizzato»), codice fiscale ...., nato/a .... il ...., residente in (comune, provincia, indirizzo) ...., esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di .... in data ...., titolare dell'impresa ...., con sede in (comune, provincia, indirizzo) .... ; ovvero la società .... (di seguito denominata «soggetto autorizzato»), con sede in (comune, provincia, indirizzo) ...., codice fiscale ...., esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di .... in data ...., rappresentata da (nome e cognome) ...., nella sua qualità di .... ; e la regione .... (di seguito denominata «amministrazione»), con sede in (provincia, indirizzo) ...., rappresentata da (nome e cognome) ...., nella sua qualità di .... ; ovvero, la provincia autonoma di .... (di seguito denominata «amministrazione»), con sede in (indirizzo) ...., rappresentata da (nome e cognome) ...., nella sua qualità di .... ; ovvero, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate (di seguito denominato «amministrazione»), con sede in (indirizzo) ...., rappresentato da (nome e cognome) ...., nella sua qualità di .... ;

Premesso:

che l'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ha disposto che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° gennaio 1999, svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, applicazione delle sanzioni e di contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

che il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998, adottato ai sensi del sopracitato art. 17, comma 10, ha previsto, all'art. 5, che con protocollo d'intesa sia definita la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche e, all'art. 6, che fino alla definizione del suddetto protocollo, la gestione e l'aggiornamento degli archivi sopracitati siano assicurati dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

che l'art. 31, comma 42, della legge n. 448 del 1998 ha riconosciuto ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 sopracitato;

che il decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999 ha approvato lo schema di convenzione tipo in base al quale i soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 possono riscuotere le tasse automobilistiche spettanti alle amministrazioni con le quali abbiano stipulato apposita convenzione;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il soggetto autorizzato e l'amministrazione, finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio di quest'ultima, nonché

la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 2.

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto.

2. Il soggetto autorizzato ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite di associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

Garanzie

1. Il soggetto autorizzato ha presentato, anche per il tramite di associazioni di categoria, presso gli uffici competenti dell'amministrazione, apposita domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e autenticata ai sensi di legge, nella quale sono riportati:

a) il nome e il cognome del titolare o la denominazione della società;

b) il comune e la data di nascita del titolare;

c) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);

d) l'indirizzo in cui è sita l'impresa o la sede della società (comune, via e numero civico);

e) il codice fiscale del titolare o della società;

f) la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza e la provincia competente dell'adozione del provvedimento;

g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento di cui all'art. 4;

h) l'istituto bancario presso il quale elegge domiciliazione bancaria ai fini del riversamento di cui all'art. 6 nonché il numero del proprio conto corrente ivi aperto.

2. Il soggetto autorizzato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fidejussione bancaria o assicurativa di L. 100.000.000 a favore dell'amministrazione con la quale ha stipulato la presente convenzione. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione.

3. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in lire dieci miliardi di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore dell'amministrazione. A decorrere dal secondo anno, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.

4. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione riportati in allegato.

Art. 4.

Collegamento

1. Il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le modalità del collegamento stesso.

2. Il soggetto autorizzato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5.

Modalità per la riscossione

1. Il soggetto autorizzato assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

2. Il soggetto autorizzato richiede al soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dell'autoveicolo stesso, la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per tutte le altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, il soggetto autorizzato richiede i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.

3. Il soggetto autorizzato trasmette i dati al sistema informatico di cui all'art. 4, comma 1, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.

4. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del soggetto autorizzato ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al soggetto autorizzato da chi effettua il versamento, come stabilito dall'art. 7 della presente convenzione.

5. È fatto divieto al soggetto autorizzato di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. È altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta.

6. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adottare idonee misure in grado di garantire la riservatezza dei dati comunicati dal versante.

Art. 6.

Modalità di riversamento

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il soggetto autorizzato autorizza l'amministrazione nel cui territorio si trova l'esercizio di cui è titolare a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il soggetto autorizzato indica la banca presso la quale detiene il conto. I pagamenti riscossi da soggetto autorizzato che esercita l'attività nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, sono riversati sul conto corrente postale intestato all'erario.

2. L'amministrazione può richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID), il riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale.

3. Settimanalmente il soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal soggetto autorizzato secondo le modalità descritte al primo ed al secondo comma entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

4. A fine giornata, il soggetto autorizzato riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

5. Sulle somme non riversate dal soggetto autorizzato alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento

da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine di cinque giorni l'amministrazione interessata procede all'escussione della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla risoluzione prevista dall'art. 8, comma 2.

Art. 7.

Corrispettivo per il servizio

Il soggetto autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione la somma prevista per tale operazione dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.

Art. 8.

Poteri di controllo e di risoluzione del rapporto

1. L'amministrazione ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del soggetto autorizzato al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. L'amministrazione può risolvere il rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1, riscontri la falsità delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a)* ad *f)* e la mancata attuazione degli impegni di cui alle lettere *g)* ed *h)* dell'art. 3, comma 1. Il rapporto può essere altresì risolto nel caso di reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle operazioni di riscossione, ovvero di mancata prestazione della garanzia per gli anni successivi al primo anno nel corso del quale la presente convenzione produce i suoi effetti, o nell'eventualità che sia stata rilasciata al contribuente una ricevuta diversa da quella automaticamente prodotta dal sistema o alterata nei dati riportati in quest'ultima.

Art. 9.

Eventi eccezionali

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il soggetto autorizzato abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico di cui all'art. 4 non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo comma, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è attestata con propria dichiarazione dal gestore del sistema informatico, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10.

Trasferimento a titolo universale o a titolo particolare del complesso aziendale

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'avente causa può sostituirsi al dante causa nel rapporto oggetto della presente convenzione, a partire dal momento in cui è rilasciata a suo favore l'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991. Ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 11.

Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale

Nei casi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale disciplinati dal comma 4 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, gli eredi o gli aventi causa del titolare medesimo possono sostituirsi, a quest'ultimo nel rapporto oggetto della presente convenzione per il periodo e alle condizioni individuati dal citato art. 4. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 12.

Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale

Nei casi di decesso o incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, altro socio o altro amministratore possono sostituirsi al precedente nel rapporto oggetto della presente convenzione, secondo le condizioni indicate dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificato dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 13.

Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione disposta in base alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, determina anche la cessazione dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 14.

Controversie

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell'art. 808 e seguenti c.p.c.

2. Il predetto collegio arbitrale è composto da tre membri nominati uno dall'amministrazione parte della controversia, uno dal soggetto autorizzato ed il terzo in accordo tra le parti.

3. Nel caso uno dei membri di cui al comma 2 non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti si applicano le disposizioni di cui all'art. 810 c.p.c.

4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.

Il soggetto autorizzato
(ove non abbia prodotto la domanda autenticata di cui all'art. 3)

....

(La regione ....)

....

ovvero

(La provincia autonoma di ....)

....

ovvero

(Il Ministero delle finanze)

....

Luogo e data della stipulazione ....

SCHEMA FIDEJUSSIONE IN FORMA SOLIDALE E COLLETTIVA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PREMESSO

- che il Ministero delle finanze, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito denominati *"Beneficiari"*) affidano la raccolta delle riscossioni delle tasse automobilistiche a soggetti autorizzati di cui alla legge n. 264/1991 (di seguito denominati *"soggetti autorizzati"*) con i quali hanno stipulato la convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999 (di seguito denominata *"convenzione"*);
- che i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione prestata dal singolo soggetto autorizzato è fissato per il primo anno in Lit. 100.000.000 (cento milioni);
- che, essendo la fidejussione prestata in forma solidale e collettiva, l'importo massimo complessivo iniziale per il primo anno è fissato in Lit. 10.000.000.000 (dieci miliardi);
- che a decorrere dal secondo anno, la cauzione dovrà essere adeguata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche nell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo;
- che (in seguito denominato *"Contraente"*) intende costituire la cauzione dovuta collettivamente e solidalmente dai propri associati a mezzo fidejussione.

TUTTO CIO' PREMESSO

La compagnia di assicurazione/Istituto di credito (di seguito denominata/o *"Fidejussore"*)
si costituisce fidejussore nell'interesse dei soggetti autorizzati ed a favore dei Beneficiari, fino alla concorrenza dell'importo massimo prescritto per ciascun soggetto autorizzato, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La presente garanzia, nei limiti sopradistinti, si riferisce a tutti i soggetti autorizzati per i quali il Contraente abbia inviato ai Beneficiari apposita attestazione. La presente garanzia è valida sino a liberazione da parte dei Beneficiari.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Soggetti autorizzati per i quali è prestata la cauzione - La cauzione è prestata per tutti i soggetti autorizzati per i quali il Contraente abbia inviato apposita attestazione sia ai Beneficiari che al Fidejussore. Ad ogni scadenza annuale il Contraente, previ gli eventuali adeguamenti richiesti dai Beneficiari, emette nuove attestazioni che identificano i soggetti autorizzati e gli importi garantiti.
Art. 2 - Pagamento del risarcimento - Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della fidejussione, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al soggetto autorizzato, nonché al Contraente della garanzia ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il Fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del soggetto autorizzato e del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per il Beneficiario, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato.
Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari - Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.

SCHEMA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATA DAL SOGGETTO AUTORIZZATO DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PREMESSO

- che il Ministero delle finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito denominati "*Beneficiari*") affidano la raccolta delle riscossioni delle tasse automobilistiche al soggetto autorizzato ai sensi della L. n. 264/91 ....(di seguito denominato "*Contraente*") con il quale hanno stipulato la convenzione tipo approvata con il decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999 (di seguito denominata "*convenzione*");
- che il Contraente è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in Lit. 100.000.000 (cento milioni);
- che a decorrere dal secondo anno, la cauzione deve essere adeguata all'ammontare medio mensile del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche dell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo;

TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE

Art. 1 - Fidejussore. La compagnia di assicurazione / Istituto di credito (in seguito denominato "*Fidejussore*")
costituisce fidejussione nell'interesse del Contraente ed a favore dei Beneficiari, fino alla concorrenza dell'importo prescritto, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intendano avvalersi della garanzia, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Contraente della garanzia ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto ai Beneficiari, nei confronti dei quali non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.

Art. 4 - Durata. La presente garanzia ha la durata di un anno.

Art. 5 - Liberazione. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al Fidejussore l'originale di garanzia restituito dai Beneficiari con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione dei Beneficiari che liberi il Fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.

99A7940

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 agosto 1999.

Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale e di sorveglianza per la peste suina classica sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 1994, n. 303;

Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 1997, n. 57;

Vista l'ordinanza 17 settembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 1998, n. 247;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria;

Considerato che, alla luce dei focolai di malattia vescicolare del suino e di peste suina classica accertati tra il 1998 e il 1999 in regioni indenni, è opportuno intensificare per entrambe le malattie l'attività di sorveglianza, fermo restando l'obiettivo di raggiungere la completa eradicazione della malattia vescicolare da tutto il territorio nazionale e di mantenere tale lo stato sanitario;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate «regioni», del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato «piano».

2. Obiettivo del piano di cui al comma 1 è il conseguimento e il mantenimento dello stato di accreditamento delle regioni nei confronti della MVS e l'attuazione di un piano di sorveglianza nei confronti della peste suina classica.

3. Tale piano dovrà essere espletato entro il 31 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Ai sensi del piano di cui all'art. 1, comma 1, si intende per:

a) allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;

b) allevamento da produzione: allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini. Tali suini possono essere eventualmente condotti prima di essere destinati ad un macello verso uno o più allevamenti di produzione per completare il loro ciclo produttivo;

c) stalla di sosta: azienda di un commerciante, autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto.

Art. 3.

1. Nelle regioni accreditate di cui all'allegato I deve essere effettuato un campionamento su tutte le aziende suinicole da riproduzione e da produzione aventi rispettivamente un numero di capi da riproduzione o da ingrasso pari o superiore a tre.

2. Nelle aziende di cui al comma 1, le aziende unità sanitarie locali di seguito denominate «A.S.L.», devono prelevare dodici campioni di sangue da altrettanti suini scelti a caso, in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali e le categorie di animali presenti.

3. Nel caso in cui il numero di capi presenti in azienda sia inferiore a dodici, sono esaminati tutti i capi presenti.

4. Nelle aziende da riproduzione, devono essere testati unicamente i riproduttori; nel caso in cui siano presenti in azienda partite di suini destinate all'ingrasso di origine extra-aziendale queste devono essere sottoposte ad un prelievo di ulteriori dodici campioni di sangue.

5. Il campionamento dei suini previsto nelle aziende da produzione, è effettuatò a discrezione del veterinario ufficiale indifferentemente presso l'allevamento o al macello.

6. Nel caso che il controllo di cui al comma 5 venga effettuato al macello il veterinario ufficiale della azienda di origine deve specificare sul modello 4, che accompagna gli animali al macello, «partita di suini da sottoporre ai controlli di cui all'art. 3 del «piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino 1999».

7. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato II che deve accompagnare i campioni di sangue inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello compilato completamente in tutte le sue parti.

8. I campioni prelevati sono sottoposti a prove sierologiche nei confronti della malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, eventualmente in associazione con altri test previsti da altri piani nazionali di controllo delle malattie del suino.

Art. 4.

1. Nelle regioni non accreditate, di cui all'allegato I, tutte le aziende suinicole da riproduzione che non sono state mai controllate per l'ottenimento dello stato di accreditamento, nei confronti della malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposte a due test sierologici, il secondo effettuato trascorsi non meno di ventotto e non oltre i quaranta giorni dal primo.

2. Il numero di suini da campionare in base all'effettivo aziendale è riportato nella tabella di cui all'allegato III.

3. Le aziende di cui al comma 1 non possono movimentare suini nemmeno se destinati direttamente al macello fino a quando non vengono accreditate; il veterinario ufficiale del macello non accetterà per la macellazione suini scortati dal modello 4 privo dell'attestazione veterinaria «Azienda accreditata per MVS».

4. Le aziende accreditate presenti nelle «Regioni non accreditate» seguono il piano di campionamento di cui all'art. 3.

Art. 5.

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, in seguito al referto di laboratorio di sieropositività dei suini nelle aziende campionate, deve comunicare l'esito senza indugio, a mezzo fax, contestualmente alla A.S.L., alla regione, al Ministero della sanità, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

2. L' Istituto zooprofilattico sperimentale competente nel trasmettere il responso di sieropositività deve allegare il modulo di accompagnamento dei campioni di cui all'allegato II o un modulo alternativo contenente tutti i dati relativi all'azienda e al campionamento.

Art. 6.

1. In caso di singola sieropositività rilevata all'esame sierologico di prima istanza effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e in attesa della conferma del centro di referenza, la A.S.L. dispone:

a) il sequestro della azienda con divieto di entrata ed uscita di suini;

b) il prelievo di sangue del suino sieropositivo e dei suini a contatto, trascorsi almeno sette giorni dal primo prelievo;

c) il prelievo di feci dal capo sieropositivo;

d) il prelievo di un campione di feci dalla struttura in cui il capo sieropositivo era tenuto;

e) il prelievo di un insieme di campioni di feci dalle restanti strutture della azienda.

2. Se in seguito all'esito degli esami di cui al comma 1, in assenza di isolamento virale, e dopo accurata indagine epidemiologica, i singoli capi sieropositivi sono classificabili come singleton reactor, tali capi dovranno essere macellati secondo le modalità indicate ai commi 10, 11, 12 e 13.

3. Si definisce «singleton reactor» un suino sieropositivo quando sono presenti tutti i seguenti requisiti:

a) presenza di positività sierologica di un singolo soggetto al test di screening (ELISA) e al test di conferma di sieroneutralizzazione (SN) per anticorpi verso la MVS;

b) assenza di un incremento significativo del titolo anticorpale al test di sieroneutralizzazione (SN) dopo un secondo prelievo;

c) assenza di anticorpi per la MVS di classe IgG anche dopo un secondo prelievo;

d) assenza di sieroconversione in altri soggetti dell'azienda;

e) assenza dell'enterovirus della MVS nelle feci prelevate dal soggetto sieropositivo e nell'azienda;

f) nessuna precedente correlazione epidemiologica del soggetto sieropositivo o di altri soggetti dell'azienda con un focolaio noto di MVS o altra azienda sieropositiva;

g) nessun segno clinico di malattia nel soggetto sieropositivo e negli altri soggetti dell'azienda;

h) nessun caso precedente di malattia clinica nell'allevamento.

4. Nelle aziende in cui si evidenzi la presenza di singleton reactor la qualifica è sospesa fino alla macellazione del capo positivo.

5. Per le aziende da riproduzione, in presenza di sieropositività multiple evidenziate dall'esame sierologico di prima istanza, in attesa della conferma del CERVES, la A.S.L., sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale, fermo restando i prelievi di campioni di feci previsti dal comma 1, procede direttamente al prelievo di sangue di tutti i riproduttori e ad un prelievo statisticamente significativo nei suini da ingrasso se presenti in azienda.

6. In ogni caso in attesa del responso dell'esame delle feci non è consentito lo spostamento dei suini anche se destinati al macello.

7. Nel caso in cui l'esame coprologico dimostri la presenza dell'enterovirus, l'azienda è dichiarata focolaio e la A.S.L. applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.

8. Qualora invece venga confermata la sola sieropositività dal centro di referenza di Brescia, e non venga isolato l'enterovirus della MVS, la A.S.L. provvede alla revoca dello stato di accreditamento della azienda e dispone la macellazione dei riproduttori sieropositivi confermati secondo le modalità previste ai commi 10, 11, 12 e 13.

9. Qualora nelle suddette aziende da riproduzione sieropositive siano presenti anche suini da ingrasso, le azioni da attuare da parte della A.S.L. saranno valutate di volta in volta d'intesa tra la A.S.L. medesima, la regione, il Ministero della sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e il centro di referenza di Brescia.

10. I suini risultati sieropositivi dopo conferma del CERVES e a conclusione di tutti gli esami devono essere macellati entro settantadue ore dall'adozione del provvedimento di abbattimento da parte dell'autorità competente.

11. In caso di dimostrata necessità su proposta della regione, la macellazione dei suini sieropositivi può essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione medesima, la A.S.L. e il Ministero della sanità. Le macellazioni devono essere effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, in un macello designato dalla A.S.L., nel territorio di propria competenza. Nell'impossibilità di reperire il macello nella A.S.L., la regione provvede a designare uno stabilimento dove macellare, sempre nei tempi stabiliti, i suini.

12. La A.S.L. provvede affinché i suini sieropositivi inclusi i singleton reactor pervenuti al macello vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre si procederà alla distruzione di testa e pacchetto intestinale.

13. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente con indicazione del contrassegno sulla certificazione di scorta. Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'invio dei suini e a sua volta deve comunicare alla A.S.L. competente l'avvenuta macellazione.

Art. 7.

1. Nel caso in cui si riscontri una o più sieropositività su una partita di suini da ingrasso campionata al macello, la A.S.L. territorialmente competente sulla azienda di origine, oltre ad effettuare una indagine epidemiologica, provvede ad effettuare un prelievo di un numero di campioni di sangue sui suini in azienda secondo la tabella di cui all'allegato III. Tale prelievo deve essere rappresentativo di tutte le strutture in cui sono tenuti gli animali.

2. Al campionamento previsto al comma 1 si deve associare il prelievo di campioni di feci dall'ambiente rappresentativo di tutto l'allevamento.

3. In attesa dei risultati di laboratorio non è consentita alcuna movimentazione di suini da e per l'azienda.

4. In base ai risultati di laboratorio, la A.S.L. in accordo con l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, il centro di referenza e il Ministero della sanità predispone le misure da attuarsi caso per caso.

Art. 8.

1. In caso di focolaio di MVS le qualifiche di accreditamento delle aziende presenti nella zona di protezione e sorveglianza e in quelle correlate epidemiologicamente al focolaio sono sospese fino a quando non vengono ultimati tutti i controlli chimici e sierologici con esito negativo.

2. In particolare nelle aziende in zona di protezione nonché in tutte le aziende correlate epidemiologicamente devono essere effettuati due campionamenti a distanza di ventotto giorni uno dall'altro prelevando un numero di campioni di sangue secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato III.

3. Nelle aziende in zona di sorveglianza deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2 un solo campionamento.

Art. 9.

1. Nelle aziende da riproduzione e miste situate in tutto il territorio nazionale che hanno perso la qualifica di indenne da MVS il riaccreditamento può avvenire solo dopo l'effettuazione di due controlli sierologici a distanza di ventotto giorni. Il numero di riproduttori da campionare in base all'effettivo aziendale è quello indicato nella tabella di cui all'allegato III

2. Nelle aziende di cui al comma 1, fermo restando l'esito negativo dell'esame coprologico, è permessa la movimentazione dei suini esclusivamente verso un macello posto nel territorio regionale. In questo caso il veterinario ufficiale della A.S.L. competente per territorio al momento del rilascio del modello 4 di cui all'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve specificare nell'apposito riquadro E «Azienda in fase di riaccreditamento per MVS».

3. Per le aziende da ingrasso si procederà al riaccreditamento induttivo in relazione all'introduzione di suini esclusivamente da aziende accreditate.

Art. 10.

1. Nelle stalle di sosta presenti nel territorio regionale, deve essere effettuato, almeno ogni novanta giorni, un prelievo di un insieme di campioni di feci dalle diverse strutture della stalla per la ricerca del virus nell'ambiente.

2. I campioni di feci di cui al comma 1 possono essere inviati dalla A.S.L. direttamente al centro di referenza delle malattie vescicolari presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia sede di Brescia. È comunque obbligatorio trasmettere copia del modello II all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

3. In attesa dell'esito dell'esame non è permessa la movimentazione dei suini da e per la stalla di sosta.

Art. 11.

1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonché le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte, almeno trimestralmente, ad un'accurata pulizia e disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della malattia vescicolare del suino di cui allegato IV. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere riportate su un apposito registro con almeno i seguenti dati:

a) nella parte relativa al carico:

1) nome commerciale del disinfettante, efficace sul virus della malattia vescicolare del suino, e relativo principio attivo;

2) data e quantità del disinfettante acquistato;

b) nella parte relativa allo scarico:

1) quantità di disinfettante utilizzata e concentrazione di utilizzo;

2) data della disinfezione.

2. Il veterinario ufficiale deve controfirmare sul registro di cui al comma 1 l'avvenuta disinfezione e verificare la corrispondenza tra la quantità di disinfettante acquistato e quello utilizzato.

3. Prima di effettuare le previste misure di disinfezione si deve provvedere ad un preliminare lavaggio dei ricoveri della stalla utilizzando apparecchi a pressione, al fine di eliminare le sostanze organiche presenti.

Art. 12.

1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri sono soggetti a controlli non discriminatori, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Il campionamento deve riguardare unicamente le partite di suini da produzione e riproduzione, e deve essere effettuato immediatamente dopo lo scarico degli animali dal mezzo di trasporto.

3. Il campionamento prevede per ciascuna partita un prelievo di campioni di sangue su un numero di suini pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato III. Il prelievo di campioni di feci per ogni scomparto del mezzo di trasporto in cui sono presenti gli animali.

4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere prelevato in un quantitativo sufficiente da permettere la suddivisione in due aliquote, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, la prima da sottoporre ad esame e la seconda da conservarsi a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in condizioni adeguate per almeno un mese, per poter essere eventualmente utilizzata per ulteriori esami in caso di contenzioso comunitario con lo Stato membro speditore.

5. I campioni inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'allegato V.

6. Gli Istituti zooprofilattici non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.

7. In caso di riscontro positivo degli esami effettuati su suini importati l'Istituto zooprofilattico sperimentale deve trasmettere urgentemente, al Ministero della sanità, all'ufficio UVAC competente per territorio, alle regioni e alla A.S.L. il responso di laboratorio allegandovi il modulo di accompagnamento dei campioni o un modulo alternativo contenente tutte le informazioni relative alla partita campionata. Le misure da attuarsi verranno prese d'intesa tra A.S.L. centro di referenza e Ministero della sanità.

Art. 13.

1. Nel caso in cui le autorità regionali ravvisino una situazione di rischio epidemiologico riferita alla malattia vescicolare sul proprio territorio, devono concordare con il Ministero della sanità, il centro di referenza delle malattie vescicolari di Brescia e il Centro di referenza per l'epidemiologia di Teramo la predisposizione di un piano di controllo straordinario.

Art. 14.

1. Il Ministero della sanità, in applicazione della decisione comunitaria 98/703/CE della Commissione europea, trasmette alla CE le relazioni trimestrali previste dalla decisione stessa. Queste devono contenere indicazioni sullo stato sanitario delle regioni e sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, i focolai accertati, gli allevamenti e il numero di casi sieropositivi riscontrati, gli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.

2. Al fine di poter soddisfare agli obblighi di cui al comma 1 le regioni trasmettono al Ministero della sanità le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro: il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre, 1999 e il 31 gennaio 2000, in adempimento dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 15.

1. Nell'ambito del piano di cui all'art. 1, comma 1, è eseguito un programma di sorveglianza per la peste suina classica.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio sottopone tutti campioni di sangue di cui agli articoli 3 e 12 ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica.

3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli Istituti zooprofilattici competenti per territorio all'A.S.L., alla regione e al centro di referenza.

4. I campioni positivi agli esami sierologici per peste suina classica devono essere inviati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti al centro di referenza nazionale per le pesti suine di Perugia per l'esame di conferma.

5. In caso di sieropositività per peste suina classica confermata dal centro di referenza nazionale ulteriori approfondimenti diagnostici sono concordati tra l'A.S.L. competente l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente e il centro di referenza nazionale per confermare o escludere la presenza dell'infezione. L'A.S.L. svolge un'appropriata indagine epidemiologica al fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio.

6. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o province autonome.

7. Le A.S.L. in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici negli allevamenti sospetti applicano le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

Art. 16.

1. L'onere finanziario del piano è a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro).

2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio, n. 298 e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587.

3. Le regioni, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per il pagamento degli indennizzi dei suini sieropositivi macellati nonché per il rimborso dalla CE utilizzeranno apposito modello di cui all'allegato VI che deve essere trasmesso al Ministero entro sessanta giorni dalla data di abbattimento degli animali. Per quanto riguarda i suini abbattuti e distrutti per focolaio accertato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, deve essere utilizzato il modello di cui all'allegato VII.

4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e virologici e gli indennizzi dei suini macellati.

5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1° aprile del 2000, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 1999.

La presente ordinanza sarà trasmessa per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità ed entrerà in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 55

ALLEGATO I

REGIONI ACCREDITATE PER MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

VALLE d'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO
LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
BASILICATA
PUGLIA
SARDEGNA

REGIONI NON ACCREDITATE PER MVS

CAMPANIA
CALABRIA
SICILIA

ALLEGATO II

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE SUINI
PIANO DI SORVEGLIANZA PESTE SUINA CLASSICA
ANNO 1999
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE: ____________ PROVINCIA__________
AZ.USL CHE HA PRELEVATO I CAMPIONI ________________
DISTRETTO________________
TEL. ____________ FAX. ____________

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

CONTROLLO PIANIFICATO IN AZIENDA ACCREDITATA [B]
CONTROLLO AL MACELLO [M]
CONTROLLO PERIODICO IN STALLA DI SOSTA [E]
RI/ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO: 1°PRELIEVO [C]; 2°PRELIEVO [D]
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITÀ RISCONTRATA IN AZIENDA [G]
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITÀ RISCONTRATA AL MACELLO [H]
CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA CON FOCOLAIO [I]
AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE: 1°PRELIEVO [P]; 2°PRELIEVO [Q]
AZIENDA IN ZONA DI SORVEGLIANZA [S]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)

CODICE IDENTIFICAZIONE AZIENDA (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|

PROPRIETARIO ____

PROVINCIA ______ COMUNE ____________________ LOCALITÀ ____________

INDIRIZZO PRODUTTIVO: RIPRODUZIONE: ☐ CICLO APERTO ☐ CICLO CHIUSO ☐ INGRASSO ☐ STALLA DI SOSTA

NUM. RIPRODUTTORI PRESENTI ________ NUM. CAPI PRESENTI __________

MACELLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI (COMPILARE SOLO IN CASO DI PRELIEVO AL MACELLO)

DENOMINAZIONE ____

PROVINCIA ______ COMUNE ____________________ LOCALITÀ ____________

MACELLO CEE ☐ MACELLO A CAPACITÀ LIMITATA ☐

DATA PRELIEVO CAMPIONI ____________ TIPO CAMPIONE ☐ SANGUE N. _____
☐ FECI N. _____
☐ EPITELIO N. _____

ALTRI ESAMI DA EFFETTUARE

☐ MALATTIA DI AUJESZKY;

☐ ALTRO __________

Note

(1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.

(2) In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata all'Azienda USL competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI

MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)	MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		

OSSERVAZIONI

____

____

____

____

Timbro e firma del Veterinario Prelevatore

Note:

(3) La categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la ricerca di anticorpi per la Malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni: PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRO, MAGRONE (120-180 gg); GRASSO (>180 gg).

ALLEGATO III

Numero di riproduttori da sottoporre a prelievo in funzione del numero di riproduttori presenti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività >=5% con un livello di confidenza del 95%

Numero di riproduttori presenti in azienda	Numero di riproduttori da sottoporre a controllo
<= 26	tutti
27-35	26
36-55	35
56-100	47
101-600	56
>600	59

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI DISINFEZIONE RELATIVE ALLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

Disinfettanti efficaci nei confronti dell'*enterovirus* della Malattia Vescicolare del suino: vengono elencati i principi attivi più efficaci e di cui esiste una sufficiente casistica di impiego pratico.

Idrossido di Sodio (NaOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Idrossido di Potassio (KOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Glutaraldeide: alla concentrazione del 2% di sostanza attiva.

Linee guida d'impiego:
Il disinfettante, a meno che non venga utilizzato per decontaminare miscele, per esplicare una efficace azione deve essere deposto su superfici perfettamente pulite e non eccessivamente assorbenti.
Considerata la forte attività caustica dell'Idrossido di Sodio e di Potassio, tali sostanze dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per materiali resistenti (es. muri) o di cui non interessa preservarne l'integrità.

La Glutaraldeide è consigliata soprattutto per la decontaminazione degli automezzi o dei materiali metallici per la assenza di attività caustica.

L'Idrossido di Potassio è consigliato per la decontaminazione del materiale organico (es. liquami) per la possibilità di smaltirlo successivamente come fertilizzante.
In ogni caso si raccomanda una particolare prudenza nonché l'utilizzo delle dovute precauzioni nel maneggiare le sostanze indicate considerato il vario grado di pericolosità (per contatto e/o per inalazione) nei confronti dell'operatore e l'eventuale impatto ambientale delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ALLEGATO V

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MVS -1999
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI SUINI PROVENIENZA U.E.

REGIONE **PROVINCIA**

AZ. ASL ....**Distretto**...............................

Tel.................................. .....**Fax**...................................

NOME E COGNOME DEL VETERINARIO DIRIGENTE ____________________

NOME E COGNOME DEL VETERINARIO PRELEVATORE ____________________

STATO MEMBRO DI PROVENIENZA ____________ **LOCALITA'** ____________

SPEDITORE ____________ **CENTRO DI RACCOLTA** ☐ **AZIENDA** ☐

N. CERTIFICATO SANITARIO ____________ **RILASCIATO IL** ____________

TARGA DELL'AUTOMEZZO. ____________ **NAZIONALITA'** ____________

NOME E N.DI PATENTE AUTOTRASPORTATORE ____________

NOME DITTA AUTOTRASPORTI ____________

N. DI SUINI COSTITUENTI LA PARTITA ____________ **TIPOLOGIA INGRASSO** ☐ **RIPRODUZIONE** ☐

DATA DI PARTENZA ____________ **DATA DI ARRIVO** ____________

EVENTUALE LUOGO DI SOSTA PRECEDENTE ALLO SCARICO ____________ **DATA** ____________

DATA E ORA DEL PRELIEVO ____________ / ____________

TIPO DI CAMPIONE
- SANGUE N ______
- FECI N ______
- EPITELIO N ______

N IDENTIFICATIVO SUINI CAMPIONATI-SANGUE

1)	2)	3)	4)
5)	6)	7)	8)
9)	10)	11)	12)

N IDENTIFICATIVO SUINI CAMPIONATI-FECI

1)	2)	3)	4)
5)	6)	7)	8)
9)	10)	11)	12)

Firma dell'autista del mezzo di trasporto..

Firma del veterinario prelevatore ....

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI RELATIVE AI SUINI SIEROPOSITIVI ABBATTUTI- PIANO 1999

REGIONE **A.U.S.L.**

ALLEGATI N° (1) (2)

NOME DEL PROPRIETARIO ____________________

INDIRIZZO DELL'ALLEVAMENTO ____________________

A.S.L.

DETTAGLI DI SPESA

CATEGORIE CAPI SIEROPOSITIVI	NUMERO SUINI	CAPI INDENNIZZATI	VALORE CARNI	IMPORTO RIMBORSO
	totale			

(1)allegare tutta la documentazione ritenuta rilevante
(2)allegare documentazione per ogni singolo proprietario indennizzato

ALLEGATO VII

RIMBORSO COMUNITARIO PER FOCOLAIO MVS 1999

B) ALLEGATO N° [1] [2]

B.1 - INFORMAZIONI GENERALI

NOME DEL PROPRIETARIO	
INDIRIZZO DELL'ALLEVAMENTO	
DATA CONFERMA MALATTIA	

DETTAGLI DELLE MISURE ATTUATE (3)

	SI	NO	IN ATTUAZIONE
ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI			
DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI			
DISTRUZIONE FORAGGI E MANGIMI			
PULIZIA E DISINFEZIONE			
ZONA DI PROTEZIONE			
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE			
VUOTO SANITARIO PRE-RIPOPOLAMENTO			
INDENNIZZO			

(1)allegare tutta la documentazione ritenuta rilevante
(2)allegare documentazione per ogni singolo propietario indennizzato
(3) mettere il segno "X" dove appropriato

- INFORMAZIONI FINANZIARIE FOCOLAIO MVS 1999-

TOTALE SPESA :

DATA DI PAGAMENTO :

DETTAGLIO DI SPESA	VALORE UNITARIO SUINI (per categoria o peso)	NUMERO SUINI	IMPORTO RIMBORSO
B.1 - ANIMALI ABBATTUTI			
	TOTALE		

B.2.a -DISTRUZIONE

B.2.b -DISINFEZIONE

B.2.c - PULIZIA

B.2.d - altri costi da dettagliare

TOTALE

99A7941

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 1999.

Modificazioni e integrazioni all'allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente: «Istituzione del repertorio stalloni delle razze equine purosangue inglese e trottatore italiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1994 che istituisce il repertorio degli stalloni delle razze equine purosangue inglese e trottatore italiano ed in particolare l'allegato 2 relativo ai requisiti attitudinali minimi, per l'iscrizione al repertorio degli stalloni di razza trottatore italiano;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996 con il quale è stato integrato e modificato, il decreto ministeriale 26 luglio 1994;

Visto il decreto ministeriale n. 20249 del 29 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare e le norme tecniche del libro genealogico del Cavallo trottatore italiano;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto disciplinare che prevede per lo studio e la determinazione dei criteri e degli indirizzi per il miglioramento del cavallo trottatore italiano una commissione tecnica centrale;

Visto il verbale della menzionata commissione tecnica centrale del libro genealogico del cavallo trottatore italiano che in data 15 giugno 1999 ha approvato una proposta di modifica dei requisiti attitudinali minimi per l'iscrizione al repertorio degli stalloni del cavallo trottatore italiano di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1994, allegato 2;

Ritenuto di modificare conseguentemente il sopracitato allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblica impiego» e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1994 recante «Requisiti attitudinali minimi per l'iscrizione al repertorio stalloni razza trottatore italiano è sostituito dal nuovo allegato unito al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 257

ALLEGATO

REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI DI CAVALLI DI RAZZA TROTTATORE ITALIANO.

a) Fecondazione pubblica (naturale e inseminazione artificiale):

Soggetti vincitori di una corsa di gruppo 1 oppure soggetti che abbiano conseguito tre risultati tra i seguenti: secondo o terzo in corsa di gruppo 1 o vincitore di gruppo 2;

b) Fecondazione privata (naturale):

Soggetti che siano figli:

di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo 1 o figli di stalloni vincitori di almeno tre corse di gruppo 1 e,

di fattrici vincitrici o piazzate (2° o 3°) in una corsa di gruppo 1 o vincitrici di una corsa di gruppo 2, o che abbiano prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo 1 o 2;

c) Trasformazione da fecondazione privata a pubblica:

I cavalli approvati alla fecondazione privata potranno essere adibiti alla fecondazione pubblica, previa autorizzazione, qualora padri di almeno un cavallo vincitore di una corsa di gruppo 1 o di almeno un cavallo che abbia conseguito tre risultati tra i seguenti: secondo o terzo in corsa di gruppo 1 o vincitore di gruppo 2.

d) Esclusione dalla riproduzione:

Sono esclusi dalla riproduzione quei soggetti che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente abbiano prodotti di almeno 5 anni e che, con riferimento alle ultime tre annate, dall'esame di controllo della produzione effettuato annualmente dall'ufficio centrale del libro genealogico, non risultino avere almeno una media del 30% sul totale dei prodotti iscritti al libro genealogico, che siano classificati almeno una volta tra i premiati.

La comunicazione dell'esclusione dalla riproduzione sarà effettuata dallo stesso ufficio centrale del libro genealogico.

99A7942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Anthurium» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Anthurium» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Fausto Greco in data 30 gennaio 1977, repertorio n. 3088, registro società n. 19/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 settembre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A7943

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa S. Giuseppe» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa S. Giuseppe» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio D. Pulejo in data 9 novembre 1983, repertorio n. 1661, registro società n. 1006, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 8 settembre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A7944

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 3 settembre 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 - Nomina sub-commissario ex art. 1, comma 3. (D.P. n. 3).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2000, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana;

Considerato che l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 affida al presidente della regione, nella qualità di commissario delegato, specifici compiti in materia di raccolta differenziata, di gestione, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nonché di adeguamento, realizzazione, messa in sicurezza e chiusura di discariche;

Considerato che l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, prescrive al commissario delegato, per l'at-

tuazione degli interventi previsti all'art. 3, di avvalersi di un sub-commissario, nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Ritenuto di nominare quale sub-commissario il dottor Vittorio Piraneo, nato a Scordia (Catania) il 19 luglio 1930, prefetto di 1ª classe in quiescenza;

Vista l'intesa rilasciata dal Ministro dell'ambiente con la nota n. 443 del 30 agosto 1999;

Dispone:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Piraneo, nato a Scordia (Catania) il 19 luglio 1930, prefetto di 1ª classe in quiescenza, è nominato sub-commissario per gli adempimenti di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 2.

Il sub-commissario di cui all'art. 1 si avvarrà, in ragione degli adempimenti da porre in essere, delle strutture che verranno costituite ai sensi degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 3.

La presente disposizione sarà pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana e della regione siciliana.

Palermo, 3 settembre 1999

Il commissario delegato: CAPODICASA

99A7946

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1° settembre 1999.

Disponibilità idriche invaso di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada - Vincolo ad uso idropotabile. (Ordinanza n. 160).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che l'Ente Sardo acquedotti e fognature ha segnalato con nota prot. n. 3776 del 27 agosto 1999 che, al fine di assicurare l'approvvigionamento idropotabile di 15 comuni alimentati dall'acquedotto di Pattada fino al mese di febbraio 2000, si rende necessario disporre delle risorse attualmente invasate nel lago di Monte Lerno, che alimenta l'acquedotto medesimo;

Atteso che alla data del 31 agosto 1999, le disponibilità di risorse presenti nell'invaso di Monte Lerno gestito dal Consorzio di bonifica del nord Sardegna sono pari a 6,5 milioni di mc;

Atteso che, il Consorzio di bonifica del nord Sardegna, sentito sull'argomento, ha assentito sull'ipotesi di vincolo ad uso idropotabile delle suddette disponibilità;

Riconosciuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento idropotabile dell'acquedotto di Pattada sino al prossimo mese di febbraio 2000;

Ordina
con effetto immediato:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'approvvigionamento dell'acquedotto di Pattada, il volume di risorsa idrica pari a 6.500.000 di m^3 presente nel serbatoio di Monte Lerno, che alimenta l'acquedotto di Pattada, gestito dal Consorzio di bonifica del nord Sardegna è vincolato ad uso idropotabile.

Art. 2.

Il Consorzio di bonifica del nord Sardegna, provvederà a dare attuazione alla presente ordinanza, in conformità alle prescrizioni di cui alla presente e d'intesa con l'ESAF.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 1° settembre 1999

Il commissario governativo: PILI

99A7854

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2000 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 luglio 1999, n. 584526, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2000 con le seguenti risultanze:

entrate previste L. 16.040.000.000;

uscite previste L. 16.040.000.000.

99A7886

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 settembre 1999

Dollaro USA	1,0388
Yen giapponese	108,72
Dracma greca	327,10
Corona danese	7,4320
Corona svedese	8,5770
Sterlina	0,63830
Corona norvegese	8,1795
Corona ceca	36,318
Lira cipriota	0,57803
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,51
Zloty polacco	4,2600
Tallero sloveno	196,4325
Franco svizzero	1,6048
Dollaro canadese	1,5326
Dollaro australiano	1,6083
Dollaro neozelandese	1,9783
Rand sudafricano	6,3092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A7993

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dentisti, in Roma.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1999, all'«Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dentisti - Fondodentisti», con sede in Roma, via Savoia, 78, è riconosciuta la personalità giuridica.

99A7885

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 agosto 1998 al 29 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Loro & Parisini, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26900 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Marzoli, con sede in Palazzolo Sull'Oglio (Brescia) e unità di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia).

Con decreto ministeriale n. 26901 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Manifattura cotoniera Monterosa, con sede in Milano e unità di Laveno Mombello (Varese).

Con decreto ministeriale n. 26904 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 gennaio 1998 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Standa dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) e unità di Moncalieri (Torino).

Con decreto ministeriale n. 26907 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999, della ditta S.r.l. S.S.C. - società sviluppo commerciale, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di Bari.

Con decreto ministeriale n. 26909 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 dicembre 1998 al 12 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania e unità di Catania.

99A7788

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 26961 del 6 agosto 1999 a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza dal 7 marzo 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7,

della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Lentini (Siracusa):

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'invaso di Lentini;

il lotto canale allacciamenti dei torrenti Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio di Lentini, per il periodo dal 7 marzo 1998 al 6 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 2000 al 6 giugno 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26962 del 6 agosto 1999 a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza 7 settembre 1998, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria):

imprese impegnate nei lavori di sistemazione dei piazzali e delle infrastrutture del porto di Gioia Tauro per l'attivazione del terminal «Transcipment» (Prog. GRS 02), per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 2000 al 6 settembre 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 2000 al 6 dicembre 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26963 del 6 agosto 1999 a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza dal 16 novembre 1998, per 27 mesi, è autorizata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Agro di Orgosolo (Nuoro):

imprese impegnate nella costruzione diga sul Rio Olai, per il periodo dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 novembre 1999 al 15 maggio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 maggio 2000 al 15 novembre 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 novembre 2000 al 15 febbraio 2001 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26964 del 6 agosto 1999 a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza dal 13 ottobre 1998, per 18 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Frascati (Roma):

imprese impegnate nella costruzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 aprile 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26965 del 6 agosto 1999 a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, con decorrenza 21 luglio 1995, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Palermo - Messina:

imprese impegnate nei lavori al raddoppio ferroviario Palermo-Messina fra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo del Mela - Tratta T. Vigilatore - Patti, per il periodo dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 gennaio 1996 al 20 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1996 al 20 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1997 al 20 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1997 al 20 ottobre 1997 (limite massimo).

99A7789

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 26893 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, della ditta S.r.l. Manifattura di Ferno, con sede in Ferno (Varese) e unità di Ferno (Varese).

Con decreto ministeriale n. 26894 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 maggio 1999 al 9 maggio 2000, della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 26895 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma e Guidonia Montecelio (Roma) e Todi (Perugia).

Con decreto ministeriale n. 26899 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 febbraio 2000, della ditta S.c.a.r.l. Edile Orgosolo, con sede in Orgosolo (Nuoro) e unità di Nuoro e sede amministrativa di Orgosolo (Nuoro).

Con decreto ministeriale n. 26905 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1998 al 31 luglio 1999, della ditta R.L. Coop. Costruzione montaggi CCM, con sede in Catania e unità di Catania.

Con decreto ministeriale n. 26908 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 26910 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 maggio 1999 al 16 maggio 2000, della ditta S.r.l. Ricamificio Marianna, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Ottaviano (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26925 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, della ditta S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza).

99A7790

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26902 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, della ditta S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, frazione St. Portacomaro.

Con decreto ministeriale n. 26903 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 marzo 1999 all'8 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Con decreto ministeriale n. 26911 del 5 agosto 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 30 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica Sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania e unità di Catania (Ce.Sa.Me. 1 e Ce.Sa.Me. 2).

Con decreto ministeriale n. 26971 del 6 agosto 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999 della ditta S.r.l. Case Nuove (già Poligrafici Editoriale), con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Firenze.

Con decreto ministeriale n. 26973 del 6 agosto 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999 della ditta S.p.a. Poligrafici Editoriale, con sede in Bologna e unità di Bologna e Firenze.

99A7791

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 26927 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 16 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Con decreto ministeriale n. 26931 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. F.F. Die Südtiroler Illustrierte, con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per un massimo di 3 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26955 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Rotolito Lombarda, con sede in Milano e unità di area amministrativa gestionale - Stabilimento di Pioltello (Milano) per un massimo di 4 dipendenti prepensionabili; area amministrativa gestionale - Stabilimento di Cernusco (Milano) per un massimo di 1 dipendente prepensionabile; area prestampa - Stabilimento di Pioltello (Milano) per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili; area stampa rotativa - Stabilimento di Pioltello (Milano) per un massimo di 15 dipendenti prepensionabili; area movimentazione, spedizione e servizi - Stabilimento di Cernusco (Milano) per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili, area movimentazione, spedizione e servizi - Stabilimento di Pioltello (Milano) per un massimo di 16 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 30 novembre 1998 al 30 novembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26972 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Case Nuove (già Poligrafici Editoriale), con sede in Campi di Bisenzio (Firenze) e unità di Firenze, per un massimo di 47 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26974 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici Editoriale, con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili; Firenze, per un massimo di 4 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26975 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici Editoriale, con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 71 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999.

99A7792

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26709 del 20 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per i quali è stato stipulato un

contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità su un organico complessivo di trentasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26730 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciliana costruzioni, con sede in Caltanissetta e unità di Caltanisetta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per otto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciliana costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 26731 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciliana costruzioni, con sede in S. Cataldo (Caltanisetta) e unità di Caltanisetta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciliana costruzioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26732 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dall'11 giugno 1995 al 10 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Roma e Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquarantatre unità, su un organico complessivo di duemilaquattrocentosettantasette unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1999, n. 26510.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 26733 del 22 luglio 1999:

a) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bari Crispi (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 179 ore di lavoro, corrispondenti a 27 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di sette lavoratori su un organico di sedici unità;

b) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bari Crispi (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 107 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario individuale, nei confronti di un massimo di otto lavoratori, su un organico di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24163 del 24 febbraio 1998, limitatamente all'art. 4.

Con decreto ministeriale n. 26734 del 22 luglio 1999:

a) è autorizzata, per il periodo dal 13 aprile 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Palermo S. Domenico (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 481 ore di lavoro, corrispondenti a 7,5

giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di ventuno lavoratori su un organico di trentatre unità;

b) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Palermo S. Domenico (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 289 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario individuale, nei confronti di un massimo di undici lavoratori, su un organico di trentatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24169 del 24 febbraio 1998, limitatamente alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5.

Con decreto ministeriale n. 26735 del 22 luglio 1999:

a) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 319 ore di lavoro, corrispondenti a 48 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di ventisette lavoratori su un organico di quarantacinque unità;

b) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 191 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di diciassette lavoratori, su un organico di quarantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24171 del 24 febbraio 1998, limitatamente alla lettera *a)* dell'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 26736 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1° dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & B., con sede in Milano e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26737 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 10 dicembre 1998 al 9 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintoria industriale S. Marco, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di venticinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintoria industriale S. Marco, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26744 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità su un organico complessivo di millecentoquarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26745 del 22 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, con sede in Torino e unità di Divisione Cablestandard (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità su un organico complessivo di centocinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A7913

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035